

ACCORDO AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA ECONOMICA FINANZIARIA
E MONETARIA

Il Governo italiano ed il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino, allo scopo di venire incontro alle esigenze economiche e di maggiore sviluppo della Repubblica del Titano, nel tradizionale spirito di amicizia e di collaborazione fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo della Repubblica Italiana autorizzerà la Cassa Depositi e Prestiti a concedere, all'entrata in vigore della presente Convenzione, due mutui per complessivi 6 miliardi di lire, all'interesse annuo del 6 per cento, ammortizzabili in 35 annualità, di cui uno di 4 miliardi di lire per la estinzione di passività e l'altro di 2 miliardi di lire per la costruzione di opere di pubblica utilità.

Art. 2

Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui allo art. 1 -comprensivi delle quote capitale ed interessi calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento- al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Governo di San Marino.

./.

A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di San Marino, in base all'art. 52 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, modificato dagli Accordi Aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, 20 dicembre 1960, 6 marzo 1968, 10 settembre 1971 ed in data odierna.

Art. 3

A modifica dell'Art. 52 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, successivamente modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968 ed il 10 settembre 1971, la somma che il Governo italiano versa al Governo di San Marino in corrispettivo delle rinunce fatte da quest'ultimo agli artt. 44, 1° comma, 45, 1° comma, e 47, numeri 1,2,3 e 4, della Convenzione del 31 marzo 1939, è elevata, a partire dal 1° gennaio 1975, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, a 3 miliardi di lire annue.

Art. 4

All'Art. 50 della Convenzione del 31 marzo 1939, così come modificato dall'Accordo aggiuntivo del 20 dicembre 1960, sono aggiunti i seguenti commi:

Al Governo della Repubblica di San Marino è altresì concesso di acquistare in Italia in esenzione da imposta di fabbricazione un quantitativo di prodotti petroliferi destinati, secondo il fabbisogno, al consumo ed alla vendita in territorio sammarinese, quantitativo che sarà annualmente determinato nel suo ammontare attraverso intese dirette fra gli Organi tecnici

di San Marino ed il Ministero delle Finanze e quello dell'Indu
stria e Commercio italiani.

Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a che detti prodotti vengano venduti nel proprio territorio ad un prezzo non inferiore a quello imposto o praticato in Italia nelle varie fasi della distribuzione; il Governo di San Marino si impegna altresì a non adottare alcun trattamento preferenziale od altre agevolazioni di diversa natura in favore di sin
goli consumatori o di Enti, che non siano previsti dalla vigen
te normativa italiana in materia.

Art. 5

Il secondo e terzo comma dell'art. 5 della Convenzio
ne monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 10 settembre 1971 sono modificati come segue:

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di 400 milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo dei pezzi conciati non potrà superare i 40 milioni.

L'emissione del primo contingente di monete diverse dall'oro si intende riferita al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1975.

Art. 6

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica ed en
trerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ra
tifica.

In fede di che i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Roma , in duplice originale in lingua italiana, il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 1974.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

dw. m

PER LA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Manlio Venti


San Marino, 10 luglio 1974

Signor Ministro,

in esecuzione dell'art. 47 della Convenzione di amicizia e Buon Vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmata il 31 marzo 1939 e modificata con gli Accordi del 10/9/1971, articolo che prevede, al 1° comma, la facoltà per la Repubblica di San Marino di coniare monete d'oro, fermo restando quanto altro stabilito in materia dai predetti Accordi del 10 settembre 1971, ho l'onore di comunicarLe che il Governo di San Marino, ogni qualvolta intenderà procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concorderà preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorità tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana.

Inoltre il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica Italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.

Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.



S.E. On.le Prof. Aldo MORO
Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

R O M A

Roma, lì 10 luglio 1974

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. in data odierna del seguente tenore:

"In esecuzione dell'art.47 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmata il 31 marzo 1939 e modificata con gli Accordi del 10/9/1971, articolo che prevede, al 1° comma, la facoltà per la Repubblica di San Marino di coniare monete d'oro, fermo restando quanto altro stabilito in materia dai predetti Accordi del 10 settembre 1971, ho l'onore di comunicarLe che il Governo di San Marino, ogni qualvolta intenderà procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concorderà preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorità tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana.

Inoltre il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica Italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino."

Al riguardo, ho l'onore di informare V.E. che il Governo italiano concorda con quanto precede.

Voglia gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

S.E. Avv. Gian Luigi BERTI
Segretario di Stato per gli Affari
Esteri della Repubblica di San Marino
S A N M A R I N O

Luigi Berti